

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E
DEL CANILE RIFUGIO DI ACQUI TERME**
2023-2026

Dal 1984, in Acqui Terme, è operativo un Canile Municipale, con sede in Strada della Polveriera, dove sono ospitati i cani che vengono rinvenuti sul territorio dei Comuni convenzionati. La struttura occupa un'area di circa 8.000 mq di cui 2.000 coperti.

Nel 2012 l'Amministrazione Comunale ha accolto la proposta di gestione, a titolo completamente gratuito, avanzata dall'Associazione "Gruppo di Volontariato Tutela Assistenza Animali" di Acqui Terme, regolarmente iscritta all'Albo Provinciale del Volontariato. L'Associazione si occupa sia dell'accudimento degli animali sia dell'attuazione e del coordinamento di tutte le attività necessarie al corretto funzionamento della struttura, ivi compresa l'accoglienza del pubblico e la promozione di iniziative per l'adozione o l'affido degli animali previa condivisione con gli Uffici competenti del Comune di Acqui Terme.

L'Amministrazione Comunale intende integrare il servizio svolto dai volontari con le azioni di seguito descritte e, volendo continuare a promuovere azioni di solidarietà sociale e di valorizzazione e supporto di soggetti in difficoltà, ritiene opportuno affidare l'incarico ad una Cooperativa Sociale di tipo b) come definita dalla Legge 381/1991 – "Disciplina delle Cooperative Sociali" – che ha proprio come finalità l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del Canile Municipale di Acqui Terme con sede in Strada della Polveriera 12 ad una Cooperativa di tipo b) regolarmente iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

Le attività di seguito descritte dovranno essere svolte in collaborazione con l'Associazione del "Gruppo di Volontariato Tutela e Assistenza Animali" di Acqui Terme e sotto il coordinamento del Comune di Acqui Terme.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

Il servizio sopra descritto avente durata triennale decorrerà, dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

ART. 3 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA

Per tutta la durata del servizio l'importo complessivo presunto posto a base d'asta è di € 150.000,00 IVA esclusa.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DELLA STRUTTURA

La Cooperativa aggiudicataria, in coordinamento con l'Associazione "Gruppo di Volontariato Tutela Assistenza Animali", dovrà provvedere ad integrare i servizi già svolti relativi alle seguenti aree di intervento:

1. gestione del canile sanitario
2. gestione del canile rifugio
3. attività amministrativa relativa a:
 - tenuta del registro dei cani in ingresso ed in uscita al e dal canile sanitario e rifugio
 - accesso al programma ARVET per aggiornamento della banca dati informatizzata della Regione Piemonte
 - aggiornamento settimanale della banca dati informatizzata ARVET
 - presa di contatti con i proprietari per la restituzione dei cani

- compilazione della scheda di restituzione al legittimo proprietario
- collaborazione con le associazioni animaliste per promuovere l'affido dei cani ricoverati
- accoglienza del pubblico e ascolto
- attività di informazione dei cittadini relativamente ai cani catturati o ricoverati
- compilazione, per ogni cane, della scheda contenente i dati anagrafici, il numero di microchip, il luogo della cattura e tutti i trattamenti sanitari ai quali deve venire sottoposto
- compilazione della scheda di affido per ogni cane contenente tutti i dati dell'affidatario
- tenuta registro alimenti
- assistenza veterinario durante le visite ai cani ricoverati
- aggiornamento sito internet

1) GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COMUNALE

Il canile sanitario è una struttura per la prima accoglienza per cani catturati e/o in isolamento o di particolare aggressività.

È costituito da:

- n. 14 box composti da una parte interna ed una parte esterna, entrambe piastrellate, appoggiati su un pavimento anch'esso piastrellato, sia all'esterno che all'interno;
- n. 3 camere per ricovero cani con problematiche sanitarie e/o cucciolate;
- un'area di sgambamento di mq. 1000 circa, in parte con ghiaia in parte con tappeto erboso;
- n.1 locale sanitario per le visite veterinarie e per l'applicazione microchip, anche ai privati.

La Cooperativa Aggiudicataria, attraverso il proprio personale, dovrà garantire, in coordinamento con i volontari dell'Associazione "Gruppo Tutela e Assistenza Animali", le seguenti prestazioni ed adempimenti:

- 1) provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana ed all'igiene dei box e delle cucce, previo allontanamento dei cani ospitati, e dell'area di sgambamento. Dette pulizie dovranno essere effettuate in modo sistematico e nell'orario compreso tra le ore 09.00 e le ore 14.00. Dovrà inoltre essere effettuata una disinfestazione mensile, secondo indicazione del Servizio Veterinario della A.S.L. competente, ripetendo le operazioni ogni qual volta se ne ravvisi la necessità da parte dell'operatore o degli organi di controllo.
- 2) provvedere mensilmente ai trattamenti antiparassitari dei locali e delle cucce
- 3) preparare quotidianamente il cibo in qualità e quantità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale, anche secondo le indicazioni fornite dal veterinario incaricato, provvedendo alla sua somministrazione ed assicurandosi altresì che i cani dispongano costantemente di acqua fresca da bere
- 4) provvedere alla pulizia ed igiene delle attrezzature utilizzate per preparare e somministrare il cibo nonché all'asportazione degli avanzi residui dopo ogni pasto
- 5) provvedere alla pulizia giornaliera delle deiezioni
- 6) mantenere in buono stato manutentivo le aree esterne agli immobili provvedendo al taglio del verde su tutta l'area del Canile, aree limitrofe incluse, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità
- 7) osservare le norme di igiene personale e sicurezza atte ad evitare la trasmissione di zoonosi o malattie infettive, e le norme di prevenzione di incidenti tutelando così l'incolumità delle persone, animali, cose e la struttura del Canile stessa
- 8) provvedere al contenimento degli animali durante gli interventi veterinari e a supportare in tutte le attività in materia sanitaria il personale del Servizio Veterinario
- 9) restituire i cani ai relativi proprietari, previa compilazione di apposite schede

2) GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO

Il Canile Rifugio è una struttura di lunga accoglienza per cani che, una volta catturati, non vengono restituiti.

Si compone di:

- n. 50 box complessivi completamente coperti
- un'area di sgambamento coperta di ghiaia ed erba e piantumata con tigli
- una cucina attrezzata per la preparazione di pasti caldi
- un'aula didattica
- un ufficio
- n. 2 camere/box per gatti feriti, operati, con patologie
- n. 1 camera per lo svezzamento cuccioli abbandonati senza madre
- n. 3 camere per deposito alimenti con freezer
- n. 1 camera con deposito prodotti per pulizia, disinfezione, lavanderia, ricovero attrezzi per piccole manutenzioni
- vasto giardino piantumato con tuje, alberi da frutta, glicine, roseti, pini, tappeto erboso con panchine,
- tavolo per accoglienza visitatori, scolaresche e disabili in comunità terapeutiche
- -n.1 box esterno con voliera ed esterno sterrato (es. tartarughe, conigli, ecc...).

La Cooperativa aggiudicataria, attraverso il proprio personale, dovrà garantire le seguenti prestazioni ed adempimenti:

- 1) provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana ed all'igiene dei box e delle cucce, previo allontanamento dei cani ospitati, e dell'area di sgambamento. Dette pulizie dovranno essere effettuate in modo sistematico e nell'orario compreso tra le ore 09.00 e le ore 18.00. Dovrà inoltre essere effettuata una disinfestazione mensile, secondo indicazione del Servizio Veterinario della A.S.L. competente, ripetendo le operazioni ogni qual volta se ne ravvisi la necessità da parte dell'operatore o degli organi di controllo.
- 2) provvedere mensilmente ai trattamenti antiparassitari dei locali e delle cucce
- 3) preparare quotidianamente il cibo in qualità e quantità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale, anche secondo le indicazioni fornite dal competente servizio veterinario, provvedendo alla sua somministrazione ed assicurandosi altresì che i cani dispongano costantemente di acqua fresca da bere;
- 4) provvedere alla pulizia ed igiene delle attrezzature utilizzate per preparare e somministrare il cibo nonché all'asportazione degli avanzi residui dopo ogni pasto
- 5) provvedere alla pulizia giornaliera delle deiezioni;
- 6) mantenere in buono stato manutentivo le aree esterne agli immobili provvedendo al taglio del verde su tutta l'area del Canile, aree limitrofe incluse, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;
- 7) osservare le norme di igiene personale e sicurezza atte ad evitare la trasmissione di zoonosi o malattie infettive, e le norme di prevenzione di incidenti tutelando così l'incolumità delle persone, animali, cose e la struttura del Canile stessa;
- 8) recuperare dall'apposito contenitore posto all'esterno della struttura quanto donato dai cittadini, depositandolo negli appositi locali;
- 9) Provvedere alla somministrazione delle terapie prescritte dal veterinario
- 10) fornire assistenza al Veterinario durante le visite programmate e/o d'urgenza;
- 11) provvedere alla registrazione giornaliera su apposito registro di ogni contatto con visitatori, fornitori ecc.
- 12) provvedere all'immediata segnalazione al personale di cattura di ogni comunicazione cane vagante;
- 13) segnalare tempestivamente al veterinario incaricato casi di sofferenza, malattia o morte di cani ospitati;
- 14) accogliere il pubblico nell'orario di apertura della struttura;
- 15) garantire periodiche riunioni di confronto ed aggiornamento del personale impiegato;

- 16) sostituzione tempestiva del personale in caso di assenza per ferie, malattia, al fine di garantire sempre il regolare funzionamento di tutti i servizi e compiti sopra descritti

Art. 5 – QUANTITA' PRESTAZIONI RICHIESTE

È richiesta la presenza di operatori per un totale di 82 ore complessive settimanali, secondo l'orario di seguito specificato:

	MATTINO	NUMERO OPERATORI	TOT. ORE MATTINO	POMERIGGIO	NUMERO OPERATORI	TOT. ORE POMERIGGIO	TOT. ORE SETTIMANA
LUNEDI	9.00-14.00	2	10	14.30-17.00	1	2.30	12.30
MARTEDI	9.00-14.00	2	10	14.00-16.00	1	2	12
MERCOLEDI	9.00-14.00	2	10	14.30-16.30	1	2.30	12.30
GIOVEDI	9.00-14.00	2	10	14.00-18.00	1	4	14
VENERDI	9.00-14.00	2	10	14.00-16.00	1	2	12
SABATO	9.00-14.00	2	10	/	/	/	10
DOMENICA	9.00-14.00	1	5	14.30-17.00	1		9
							TOT. 82

Il Canile è aperto al pubblico con il seguente orario:

- periodo estivo dalle 15 alle 19
- periodo invernale dalle 15 alle 18

ART. 6 – REQUISITI DEL PERSONALE

Il personale utilizzato dalla Cooperativa aggiudicataria dovrà risultare fisicamente idoneo allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e possedere capacità adeguate ai compiti assegnati, garantendo la massima affidabilità.

Almeno n.1 dipendente dovrà obbligatoriamente frequentato il corso formativo per "Operatore di canile" con attestazione rilasciata dall'ASL territoriale.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Aggiudicataria:

- gli oneri del personale
- il vestiario
- il costo delle attrezzature inerenti alla pulizia e disinfezione dei locali
- il costo delle attrezzature necessarie per la pulizia e la manutenzione delle aree verdi afferenti alla struttura
- il materiale per la pulizia e disinfezione delle stoviglie
- l'installazione di una timbratrice automatica mantenuta funzionante per la rilevazione delle presenze del personale

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

La stazione appaltante è tenuta a:

- provvedere alle spese relative alla manutenzione straordinaria della struttura, dei suoi impianti ed annessi (forniture di acqua potabile ed energia elettrica, gas);
- fornire alla Cooperativa aggiudicataria le attrezzature e gli arredi necessari per il migliore funzionamento dell'impianto, salvo quelli indicati nell'art. 7

Art. 9– VERIFICA ATTIVITA'

L'Aggiudicataria si impegna a fornire all'Ufficio competente una relazione sull'andamento del servizio, con cadenza semestrale e un report mensile delle presenze del personale, presso la struttura, mediante apposita rilevazione elettronica. Dovranno inoltre essere garantiti almeno 2 incontri di verifica annuali con il Dirigente del Settore Tecnico.

Art. 10 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'Aggiudicataria assicura, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato al servizio. Si impegna inoltre a garantire la continuità dello stesso provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi, anche su indicazione del Dirigente del Settore del Comune di Acqui Terme, insufficiente o inadeguato, e per assenze a qualsiasi titolo.

Gli operatori dovranno essere sostituiti durante i periodi di assenza per ferie o malattia con personale avente i medesimi requisiti richiesti dal presente capitolato. Per le assenze non programmate la sostituzione dovrà essere immediata per scongiurare la sospensione del servizio, dandone successiva comunicazione al Comune di Acqui Terme.

Art. 11 – PRESENTAZIONE DELLE FATTURE

Le prestazioni richieste dal presente appalto dovranno essere fatturate mensilmente in modalità elettronica. A tal fine l'Aggiudicataria dovrà consegnare, entro 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, dei prospetti nominativi, con l'indicazione dei giorni e degli orari in cui sono state eseguite le prestazioni.

Art. 12 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

L'Aggiudicataria non potrà cedere a terzi o dare in subappalto, in tutto o in parte, il servizio.

ART. 13 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicataria è costituito dal prezzo offerto in sede di gara e comprende:

- il costo del personale impiegato
- la fornitura del materiale e della dotazione strumentale necessari per lo svolgimento del servizio.

Con tale corrispettivo l'Aggiudicataria si intende pertanto compensata di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento avverrà in rate bimestrali, a seguito di verifica della regolarità del DURC acquisito dalla stazione appaltante e dietro presentazione di:

- report di presenza degli operatori
- fattura elettronica

Le fatture saranno liquidate, previa emissione del relativo mandato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione al competente ufficio contabile della stazione appaltante.
Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

Art. 14 – NORME SULLA RISERVATEZZA

L'Aggiudicataria è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ogni volta che si trovi a trattare o semplicemente venga a conoscenza di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari riguardanti gli utenti del Comune di Acqui Terme.

In particolare il Comune di Acqui Terme, titolare del trattamento dei dati personali, designa ad ogni effetto di legge l'Aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati personali che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

L'Aggiudicataria sarà conseguentemente obbligata ad osservare e mettere in pratica tutti gli adempimenti prescritti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) in materia di privacy e sicurezza a carico del responsabile del trattamento, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza e il rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati.

L'Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune di Acqui Terme, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie degli utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo eccezioni che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto e dovrà restituirli al Comune di Acqui Terme entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- sarà tenuta a procedere, con atto scritto, alla nomina di dipendenti e collaboratori in qualità di incaricati del trattamento dei dati, specificando l'ambito del trattamento consentito e le istruzioni da seguire nelle operazioni di trattamento dei dati;

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme sopra indicate.

Art. 15 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Aggiudicataria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante ai sensi di legge dall'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato.

A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di assicurazione, una polizza RTC/RCO nella quale sia esplicitamente indicato che il Comune di Acqui Terme debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. L'Aggiudicataria dovrà presentare detta polizza al Comune di Acqui Terme prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi derivanti dall'attività di impresa, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto, e tenere indenne il Comune di Acqui Terme da ogni responsabilità.

L'assicurazione dovrà essere prestata per i massimali di importi non inferiori a quelli di seguito indicati:

- polizza RTC:
 - € 2.000.000,00 = per sinistro;
 - € 2.000.000,00 = per persona;
 - € 2.000.000,00 = per danni a cose o animali;
- polizza RCO
 - € 1.000.000,00 = per sinistro;
 - € 1.000.000,00 = per persona;

Il Comune di Acqui Terme è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

ART. 16 – CAUZIONE

La cauzione provvisoria per le Cooperative offerenti, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, è stabilita in € 1.500,00. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicataria costituirà una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.

A garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio e secondo le modalità previste dal D.Lgs 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

ART.17 – INDAEMPIENZE E PENALITA'

Ove si verificano inadempimenti dell'Aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata, in relazione alla loro gravità, una penale rapportata all'importo delle prestazioni non eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo complessivo.

Nel caso di inadempimenti gravi o ripetute, il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto previa notificazione scritta all'Aggiudicataria, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'Aggiudicataria stessa e salva l'applicazione di penali scritte.

E' comunque facoltà del Comune di Acqui Terme, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a. interruzione del servizio senza giusta causa;
- b. violazione degli obblighi inerenti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa vigente;
- c. grave inadempimento dell'Aggiudicataria, atto a compromettere il risultato del servizio;
- d. inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi.

ART. 18 – RECESSO DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto, anche se è iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Aggiudicataria delle spese sostenute, dei lavoratori eseguiti e del mancato guadagno.

ART. 19 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire, a sua cura e sue spese, in ogni momento ispezioni e controlli sull'attività svolta dalla Cooperativa al fine di accertare il regolare e buon andamento del servizio.

Qualora nel corso del contratto si accertasse che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, l'Amministrazione potrà fissare un congruo termine entro il quale l'aggiudicatario si deve conformare. Trascorso inutilmente detto termine, il contratto si considererà risolto ex art. 1456 del Codice Civile.